



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF225

# INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 5

<b>OGGETTO</b>	<b>CESSIONI A TURISTI EXTRA-UE: RINVIO OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	LEGGE DI BILANCIO 2018 (IN ATTESA DI DEFINITIVA APPROVAZIONE); ART. 1 C.368 L.208/2015; ART.38-QUATER DPR.633/72;
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>21/12/2017</b>

Sintesi: nell'iter di approvazione della Legge di Bilancio per il 2018 è previsto:

- il **differimento dell'obbligo di fatturazione elettronica nel tax free shopping**
- **a decorrere dall'1/09/2018**, in luogo dell'1/01/2018.

Con l'occasione si riepiloga la disciplina dell'art. 38-quater, DPR.633/72 a favore dei viaggiatori extra-UE, per i beni acquistati per uso personale/familiare e trasportati fuori UE entro il 3° mese dall'acquisto.

L'art.8 c. 1 lett. b) Dpr 633/72, nell'ambito delle esportazioni a cura del cessionario non residente, esclude dalla non imponibilità Iva *"i beni da trasportarsi nei bagagli personali"* fuori del territorio della UE.

Per tali beni, **la non imponibilità è definita dall'art.38-quater DPR 633/72**, che contiene una particolare disciplina per le cessioni effettuate nei confronti di turisti stranieri.

## PROCEDURE DI SGRAVIO IVA

### CONDIZIONI SOGGETTIVE

#### CESSIONARIO

Fermo restando che gli acquirenti devono essere **esclusivamente "privati consumatori"**, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 28/97, la non imponibilità Iva è stata estesa anche agli acquisti effettuati da soggetti che abbiano domicilio/residenza in un Paese "terzo".

Pertanto, il beneficio fiscale è applicabile **anche ai soggetti italiani o UE** che, per qualsiasi motivo, hanno acquisito **domicilio o residenza in un Paese extra-UE**.



**Nota:** in precedenza, l'Amministrazione aveva precisato che l'agevolazione poteva essere concessa solo ai turisti stranieri, erano, quindi, esclusi dal beneficio tutti coloro in possesso della cittadinanza italiana

In particolare, l'agevolazione:

<b>SI APPLICA</b>	<b>anche ai soggetti aventi residenza o domicilio nei territori esclusi dall'UE</b> ai sensi dell'art. 7, c. 1, lett. a) e b) del DPR 633/72 (Comuni di Livigno e Campione d'Italia, Monte Athos, l'isola di Helgoland, territorio di Busingen, dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, Ceuta, Melilla e le isole Canarie), nonché nelle isole anglo-normanne e Gibilterra)
<b>NON SI APPLICA</b>	alle <b>cessioni nei confronti di soggetti residenti nella Repubblica di San Marino</b> , in quanto l'art. 7 D.M. 24/12/1993 prevede che tali cessioni sono soggette a Iva.



**RESIDENZA:** la residenza o domicilio extra-UE **va espressamente indicata sul passaporto o altro documento** equipollente che l'acquirente è tenuto ad esibire al cedente all'atto dell'effettuazione dell'acquisto, i cui estremi devono essere riportati in fattura (CM 145/98)

#### CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

**CEDENTE**

La non imponibilità Iva si applica alle **sole cessioni effettuate dai commercianti al dettaglio**.



**Nota:** sono inclusi i grossisti che abbiano anche l'autorizzazione per il commercio al dettaglio, purché le cessioni al minuto avvengano in appositi locali, distinti da quelli destinati alla vendita all'ingrosso.

Per il cedente, le operazioni in esame, in quanto non imponibili, danno diritto alla detrazione dell'Iva assolta "a monte" sugli acquisti, ma:

- non concorrono allo status di esportatore abituale e alla formazione del plafond
- non consentono di richiedere il rimborso dell'Iva annuale o trimestrale.

**CONDIZIONI OGGETTIVE**
**IMPORTO MINIMO**

Ai fini della **non imponibilità Iva**, le **cessioni di beni devono superare l'importo minimo di € 154,94 (lordo Iva)**, da riferire agli acquisti effettuati:

- ➔ presso uno **stesso punto vendita**
- ➔ risultanti da **una unica fattura**.



**Nota:** il turista può così immediatamente capire se può beneficiare dello sgravio previsto, senza dover effettuare operazioni di scorporo dell'Iva dal prezzo di vendita.

**Prestazioni di servizi:** sono escluse da agevolazione le prestazioni di servizi (la non imponibilità Iva non spetta per la partecipazione a fiere e seminari o per prestazioni di servizi usufruiti nello Stato).

**Uso personale/familiare dei beni:** la CM 145/98 individua le seguenti categorie merceologiche:

▪ abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori	▪ computer e accessori
▪ articoli sportivi	▪ strumenti e accessori musicali
▪ oggetti di oreficeria e di gioielleria	▪ apparecchi di telefonia
▪ apparecchi radiotelevisivi ed accessori	▪ cosmetici
▪ alimentari	▪ accessori per autoveicoli
▪ giocattoli	▪ piccoli mobili, oggetti di arredamento e di uso domestico
▪ prodotti alcolici e vitivinicoli	

In ogni caso, il termine "*beni destinati ad uso personale e familiare*", contenuto nell'art. 38-quater, DPR.633/72, va inteso nella sua più ampia accezione, dovendosi ritenere inclusi anche i beni ad uso non esclusivamente personale del viaggiatore, ma di eventuali suoi familiari non viaggiatori.

Peraltro, i beni presentati in Dogana devono essere privi di qualsiasi interesse commerciale (RM. 58/1997).



**QUANTITÀ MODICA:** l'acquisto dei beni in **quantità sproporzionata** rispetto a quella rientrante nell'uso personale o familiare **non rende applicabile il beneficio** (RM 126/98).

**TRASPORTO FUORI UE:** ulteriore requisito per beneficiare della non imponibilità Iva riguarda:

- il **trasporto dei beni al di fuori dell'UE** nei bagagli personali dell'acquirente
- **entro il 3° mese successivo** all'effettuazione dell'operazione.

**BAGAGLIO "NON ACCOMPAGNATO":** carattere "personale" richiesto è riconosciuto anche se i beni, in ragione del loro volume o peso, non possano essere collocati nei bagagli del viaggiatore e che **devono essere inoltrati presso il domicilio estero attraverso il sistema della spedizione come bagaglio "non accompagnato"**.

In tal caso i viaggiatori residenti/domiciliati fuori UE devono lasciare l'Italia con "scalo diretto" nel proprio Stato (CM 171/D/1999).

La CM 145/98 si limita ad elencare i beni che difficilmente potrebbero essere trasportati nei bagagli a mano o in quelli appresso, quali piccoli mobili, computer e apparecchi radio-televisivi, ecc.



**Nota:** per bagaglio "non accompagnato" si intende i beni personali che il viaggiatore affida alla compagnia aerea per la spedizione a destinazione, il cui ritiro avviene presso l'aerostazione arrivi merci; l'operazione è oggetto di un **contratto di trasporto aereo** che si perfeziona mediante l'**emissione della cd. "Lettera di Trasporto Aereo (LTA)"**, compilata dalla compagnia aerea (vettore) dietro istruzioni del mittente.

**VISTO DOGANALE:** gli uffici doganali possono apporre il "visto" sull'originale della fattura - emessa dal cedente nazionale a fronte della cessione effettuata – presentata a corredo di una LTA relativa a beni spediti come bagaglio "non accompagnato". Al fine di consentire la verifica della corrispondenza tra quanto esposto in fattura e ciò che viene spedito, è necessario che sulla LTA:

- **vi sia identità tra la merce ivi descritta e quella indicata sulla fattura**, nonché coincidenza tra il nominativo del mittente e quello del destinatario dei beni spediti;
- **siano annotati gli estremi del documento di riconoscimento del mittente straniero** (passaporto o altro documento equipollente) che risultino indicati sulla fattura rilasciatagli dal cedente nazionale.



**Nota:** limitandone l'ambito applicativo al caso in cui i

#### PROCEDURE DI SGRAVIO IVA

Lo sgravio dell'Iva a favore del soggetto extra-UE può essere riconosciuto dal dettagliante italiano secondo **2 modalità alternative:**

- 1) **in sede di cessione**, emettendo fattura senza Iva, che va scorporata dal prezzo di vendita
- 2) **con rimborso successivo dell'Iva** all'acquirente straniero a cura dello stesso dettagliante o tramite apposita società intermedie.

#### 1) CESSIONE SENZA APPLICAZIONE DELL'IVA

Il dettagliante può evita di applicare l'Iva, a seguito di richiesta del viaggiatore extra-UE, purché:

- **emetta la relativa fattura**
- **i beni siano trasportati fuori dall'UE entro il 3° mese successivo** a quello di effettuazione della cessione, coincidente con la data di emissione della fattura.

In particolare, il **dettagliante deve:**

<b>FATTURA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>emettere fattura senza addebitare l'Iva</b></li> <li>▪ <b>riportare nella fattura :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la dicitura "<b>operazione non imponibile</b>" e l'indicazione della norma di riferimento</li> <li>- gli <b>estremi del passaporto</b> o di altro documento che attesti il domicilio o la residenza al di fuori dell'Ue; dal 1° gennaio 2006, gli estremi del passaporto o di altro documento equipollente possono essere apposti anche dall'acquirente dopo l'emissione della fattura, purché prima dell'ottenimento del visto doganale</li> </ul> </li> <li>▪ <b>annotare la fattura nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi</b> distintamente rispetto alle altre operazioni</li> </ul>
<b>VISTO DOGANA</b>	ottenere, entro la <b>fine del 4° mese successivo</b> alla vendita, l' <b>esemplare della fattura vistato dalla dogana di uscita</b> .

#### CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

**VISTO DOGANALE IN USCITA:** di regola, il visto doganale va apposto dalla dogana dell'ultimo Stato UE da cui il viaggiatore parte per fare rientro nel proprio Paese di residenza/domicilio.



**Nota:** non è riconosciuta la validità ad eventuali visti apposti da altre autorità o organismi, quali ad esempio la dogana di importazione, Consolati ed Ambasciate italiane all'estero, etc..

**Doppia carta d'imbarco:** accadere spesso che i viaggiatori extra-UE siano muniti di un unico biglietto di viaggio con destinazione finale Paesi terzi e di doppia carta di imbarco (cd. "through check-in").

In tal caso, è sorto il problema di stabilire quale sia l'ufficio doganale di uscita tenuto ad apporre il visto sulla fattura di acquisto dei beni destinati all'uso personale o familiare del turista.

Sul punto, la circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 4/2004 ha chiarito che:

- i viaggiatori in possesso di un biglietto aereo unico, non modificano il proprio status e possono considerarsi imbarcati, fin dal primo scalo di partenza, su un volo da considerarsi "ininterrotto"
- è legittima l'apposizione sulla fattura del "visto uscire" da parte dell'ufficio doganale dell'aeroporto di partenza.

In pratica, ove il viaggiatore extra-UE effettui l'unico check-in con il contestuale rilascio della doppia carta d'imbarco, una per il primo volo nazionale/UE e l'altra per la successiva destinazione finale extra-UE (es: Napoli - Roma - New York), l'ufficio doganale sito presso l'aeroporto di partenza potrà apporre il visto sulla fattura di acquisto dei beni destinati all'uso personale/ familiare del viaggiatore.

## 2) RIMBORSO DELL'IVA

In alternativa alla procedura di sgravio Iva:

- il dettagliante può chiedere al viaggiatore extra-UE il **pagamento dell'Iva**
- che sarà a quest'ultimo **rimborsata**
- una volta ricevuto l'esemplare della **fattura di vendita "vidimata"** dalla dogana di uscita.

Nello specifico, la procedura implica che:

<b>DETTAGLIANTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ emette la fattura <b>con addebito dell' Iva</b></li> <li>▪ <b>rimborsa l'Iva al viaggiatore</b> tramite accredito su c/c, a mezzo assegno bancario, ecc. e <b>recupera l'imposta restituita previa variazione in diminuzione</b> (art. 26, co.2, DPR.633/72) da annotare nel registro degli acquisti.</li> </ul>
<b>VIAGGIATORE EXTRA UE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ trasporta i beni fuori dall'UE entro 3 mesi dall'effettuazione della cessione</li> <li>▪ entro il mese successivo (4° mese da acquisto), restituisce al dettagliante l'esemplare della fattura con il visto dalla dogana di uscita</li> </ul>

### **RIMBORSO TRAMITE SOCIETÀ DI "VAT REFUND"**

E' possibile ricorrere ad **apposite società che provvedono, in nome e per conto dei singoli commercianti**, a:

<b>a)</b>	<b>raccogliere le fatture che i viaggiatori stranieri</b> , al momento di lasciare l'Italia, <b>imbucano in apposite "cassette postali"</b> situate nei più importanti aeroporti internazionali
<b>b)</b>	<b>verificare che le stesse contengano il "visto di uscita" dell'ufficio doganale</b> e che siano pervenute ad essa società nel termine di 3 mesi dalla data di acquisto
<b>c)</b>	<b>apporre la data di ricezione sulle fatture</b> , a microfilmare/memorizzare le stesse su supporti magnetici o con procedure elettroniche
<b>d)</b>	<b>trasmettere al commerciante, anche per via telematica, l'originale della fattura vistata</b>

Ai fini della non imponibilità Iva, **resta ferma l'osservanza del termine di 3 mesi** per la restituzione al cedente nazionale di un esemplare della fattura.

**OBBLIGO DI FATTURAZIONE IN MODALITÀ ELETTRONICA PER IL TAX FREE SHOPPING**

L'Agenzia delle Dogane ha avviato il cd. "processo di digitalizzazione del tax free shopping" con la piattaforma "OTELLO" (Online Tax Refund at Exit: Light Lane Optimization), attiva da maggio 2015, la cui operatività è stata chiarita con Nota 10/10/2017, n. 114938/RU dell'Agenzia Dogane.

**FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA OTELLO**

Il sistema (che richiede apposita istanza di adesione da parte del **cedente**, il quale deve dotarsi di **certificato di autenticazione e di firma elettronica qualificata**) funziona tramite un "Gestore" (in generale la società di gestione aeroportuale), che può nominare un "Incaricato OTELLO" (società di VAT-refund) ove non autorizzato ai servizi "Gestione certificati" e "Compilazione e Trasmissione fatture tax free" (cd. FTF).

A questo punto è possibile colloquiare con OTELLO (attraverso messaggi XML trasmessi direttamente tramite apposito software, o via web service, accedendo all'applicativo sul sito dell'Agenzia delle Dogane), cui vanno trasmessi i dati per la richiesta di rimborso dell'IVA al fine permettere le "analisi dei rischi" da parte di OTELLO.

**Esempio: acquisto da un esercente che ha un accordo con una società VAT-refund:**

- al momento dell'acquisto il viaggiatore extra UE mostra il passaporto per beneficiare del regime di tax free shopping
- l'esercente consegna al viaggiatore la fattura con IVA, che andrà presentata all'ufficio della società VAT-refund presso l'aeroporto
- il viaggiatore si reca presso la società VAT-refund, che trasmette ad OTELLO i dati dell'acquisto
- OTELLO esegue i controlli sui dati ricevuti e, alternativamente:
  - a) trasmette (tramite "canale verde") alla società VAT-refund il visto doganale
  - b) trasmette (tramite "canale rosso") la fattura con i codici richiesta in caso di controllo fisico dei beni da eseguirsi presso l'ufficio doganale; se dai controlli non emergono rilievi, l'Ufficio rilascia il visto doganale
- il viaggiatore consegna alla società VAT-refund la fattura (dotata del visto doganale), il passaporto, il biglietto aereo, e mostra i beni acquistati
- la società VAT-refund rimborsa l'IVA al viaggiatore, trattenendo la propria commissione per l'attività prestata.

Per completare il processo di digitalizzazione, l'**art. 4 bis del DL 193/2016** ha sancito

- ➔ **l'obbligo di fatturazione in modalità elettronica** per il tax free shopping:
- ➔ **a partire dal 1° gennaio 2018** è trasmessa in modalità elettronica.

Era prevista l'emanazione di un Provvedimento attuativo per:

- garantire **l'interoperabilità tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema OTELLO**
- stabilire modalità e **contenuti semplificati di fatturazione**, in deroga all'art. 21 c. 2 DPR 633/72.

Ad oggi, il Provvedimento non è stato emanato.

**NEW**

**NOVITA':** per rimediare alla mancata emanazione del Provvedimento attuativo, nell'iter di approvazione della Legge di Bilancio per il 2018 (in via di definitiva approvazione) è previsto:

- **il differimento dell'obbligo di fatturazione elettronica nel tax free shopping**
- **a decorrere dall'1/9/2018**, in luogo del 1/01/2018.

